

FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del
Decreto del M.A.T.T.M. del 23 giugno 2022 n. 255

CONTRATTO

TRA

La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, REA n° VB-191791, P. IVA 01945190039, C.F. 93024180031, nella persona del Direttore Ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale atto Notaio Monica Gramatica in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

E

La società Cattaneo Plast S.r.l., con sede legale in Nebbiuno (NO), località case sparse La Folla, iscritta alla C.C.I.A.A. di Novara n. 01562680031, R.E.A. NO-182459, P. IVA 01562680031, nella persona della Sig.^{ra} Sonia Cattaneo, nata a Borgomanero (NO) il 23/01/1972, C.F. CTTSNO72A63B019R, per il presente atto domiciliata presso la sede societaria, nella Sua qualità di Amministratrice Unica.

Committente e Appaltatore di seguito anche *Parte* (individualmente) o *Parti* (congiuntamente).

Premesso che

1. La Committente è affidataria, da parte del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
2. Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 2 del 13/01/2023 è stato approvato l'avvio della procedura per l'acquisizione della fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo le specifiche tecniche e con le caratteristiche individuate nel capitolato tecnico, nominando responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'arch. Rosanna Capella, nonché il progetto per l'affidamento del servizio, redatto dall'ufficio gare ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 e la documentazione di gara per l'affidamento della fornitura, mediante procedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Vista la procedura di gara espletata.
4. Visto che con provvedimento n. 22 del 27/02/2023, dichiarato efficace dal RUP in data 03/04/2023, l'Amministratore Unico ha approvato i verbali e l'esito di gara, aggiudicando definitivamente il contratto.
5. Le *Parti* intendono disciplinare mediante apposito contratto l'appalto della fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il presente contratto regola il rapporto tra le *Parti*.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
3. I documenti contrattuali elencati in calce al presente contratto, che le *Parti* dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Le forniture previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico, sono eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle clausole contrattuali contenute nei CAM, adottati con Decreto del M.A.T.T.M. del 23 giugno 2022 n. 255 e s.m.i.
5. Per quanto non previsto nel contratto sono richiamate e applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente indicate. La ditta, nell'esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi alle stesse, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle dei documenti contrattuali, valgono le disposizioni del contratto.

Art. 2 - Condizioni generali

1. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. È dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

- b. È in possesso, al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata del contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Appaltatore.
2. Le Parti danno atto che non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta rifiuti, per la raccolta dei cestini e attività di spazzamento, con le specifiche tecniche, modalità operative e le caratteristiche individuate nei successivi articoli, e nel capitolato tecnico.
2. I sacchi descritti devono essere rispondenti alle norme di unificazione europee, ove esistenti, e alle norme UNI vigenti, con le ulteriori specifiche e precisazioni indicate; qualora, nel corso della durata dell'appalto, le norme suddette venissero aggiornate o sostituite da nuove norme italiane o europee, l'offerente dovrà fare riferimento alle nuove norme indicando le eventuali variazioni rispetto alla presente specifica tecnica.
3. ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva di richiedere eventuali nuove specifiche tecniche dei sacchi, per i quali verranno definiti in contraddittorio i relativi nuovi prezzi in congruenza con i costi unitari definiti in sede di gara, ovvero con il criterio di composizione dell'offerta. Si riserva altresì di richiedere il servizio di reso di partite di sacchi, quali giacenze di magazzino non utilizzate. In tal caso le condizioni economiche per il servizio verranno definite in contraddittorio tra le parti.
1. L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

Art. 4 - Durata del contratto e termini di consegna e accettazione delle forniture

1. Il contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e avvio anticipato e pertanto terminante il 05 marzo 2025.
2. I quantitativi totali oggetto di fornitura sono i seguenti:
- | | |
|--|---------------|
| Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 30 l. rotoli | 3.000.000 pz. |
| Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 60 l. rotoli | 300.000 pz. |
| Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 120 l. rotoli | 800.000 pz. |
| Sacco Grigio LDPE - 60 l. rotoli | 400.000 pz. |
| Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 60 l. rotoli | 30.000 pz. |
| Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 90 l. rotoli | 450.000 pz. |
| Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 120 l. rotoli | 350.000 pz. |
3. Le consegne saranno effettuate in più parti, come indicativamente riportato nel prospetto Allegato 1- al capitolato tecnico, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari concordati, franco ns. sedi site sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, compreso ogni rischio e spesa inerente trasporto e spedizione.
4. Il fornitore deve dare un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, contattando il direttore dell'esecuzione o il responsabile di magazzino suo delegato. Qualora il mancato preavviso causi disservizio rispetto alle attività di gestione del magazzino il Committente si riserva l'applicazione della specifica penale di cui al successivo art. 22 del contratto.
5. La tolleranza ammessa per le singole consegne rispetto al numero di sacchi indicati in ogni ordine di fornitura, in aumento o diminuzione, è pari al 5% del quantitativo ordinato, in caso la consegna differisca dall'ordine per percentuali superiori la fornitura sarà accettata con applicazione della specifica penale indicata al successivo art. 22 del presente contratto.
6. I luoghi di consegna e i quantitativi richiesti per ogni consegna saranno comunicati con invio di specifico "ordine di fornitura" da parte del direttore di esecuzione o del responsabile di magazzino suo delegato, la consegna dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla formale trasmissione a mezzo e-mail, dell'ordine e risultare da apposito documento di trasporto firmato dal responsabile di magazzino o suo delegato.
7. All'atto del ricevimento della merce l'incaricato del Committente verifica la rispondenza della fornitura a:
- quantitativi effettivamente consegnati rispetto a quanto indicato nel D.D.T. e a quanto oggetto del singolo ordine di fornitura;

- caratteristiche dei sacchi consegnati conformi alle indicazioni dell'art. 6 e schede tecniche di capitolato e alla campionatura di cui all'art. 5 del medesimo.
- 8. In caso di difformità minori, che consentono l'accettazione della consegna, l'incaricato del Committente provvederà all'annotazione delle stessa sulla copia vettore del D.D.T. o, in caso di impossibilità, all'immediata segnalazione tramite mail al fornitore della difformità riscontrata.
- 9. In caso di difformità della merce alle prescrizioni di capitolato relative alla tipologia dei sacchi (forma, colore, spessore, stampe di personalizzazione) la fornitura sarà integralmente rifiutata, con costi a carico del fornitore.

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: località case sparse La Folla – Nebbiuno (NO), tel. 0322-660689, mail amministrazione@cattaneoplast.com, mail PEC cattaneoplast@pec-mail.it.
2. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l'esecuzione o dal responsabile del procedimento, all'Appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

Art. 6 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% del valore del contratto.
2. Si dà atto che l'Appaltatore ha presentato polizza fideiussoria n. 254.561.384, stipulata con Allianz S.p.A. – Agenzia di Arona (NO), in data 06/04/2023 per l'importo di €19.493,50 (euro diciannovemilaquattrocento novantatre/50) e che si è avvalso della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015, n. IT16/0288, rilasciata da SGS Italia S.p.A., con scadenza il 07/04/2025.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
4. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Art. 7 - Corrispettivo del contratto

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, da intendersi computate a misura, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'applicazione dei seguenti importi unitari, derivanti dall'offerta di gara, e corrispondenti a:

Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 30 l. rotoli	€/cad. 0,052
Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 60 l. rotoli	€/cad. 0,088
Sacco Grigio "Conforme" - LDPE - 120 l. rotoli	€/cad. 0,135
Sacco Grigio LDPE - 60 l. rotoli	€/cad. 0,088
Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 60 l. rotoli	€/cad. 0,069
Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 90 l. rotoli	€/cad. 0,069
Sacco Grigio LDPE Spazzamento - 120 l. rotoli	€/cad. 0,089

per i quantitativi effettivamente consegnati e accettati in esito alla verifica di cui al precedente art. 5.

2. Il valore del contratto è stimato in € 389.870,00 (euro trecentoottantanoveottocentosettanta/00) oltre IVA.
3. Il suddetto importo dovrà intendersi comprensivo di tutte le operazioni descritte nel presente contratto e nell'allegato capitolato, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 8 - Contabilità e pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., le parti concordano che il pagamento, tramite bonifico bancario, sarà effettuato nel termine di 60 gg. d.f.f.m.

3. Il corrispettivo sarà fatturato - per ogni consegna - previa verifica della regolare e completa effettuazione della fornitura, riscontrabile dai documenti di trasporto firmati dal responsabile incaricato, il pagamento sarà relativo all'effettivo numero di pezzi consegnato e accettato ai sensi del precedente art. 5.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo, che ConSer V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
5. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 1, comma 986 della L. 205/2017, alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
6. ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
 - Pagamento delle prestazioni relative alle forniture;
 - Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, ConSer V.C.O. S.p.A. tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, all'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'Appaltatore si impegna a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).
3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
4. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a garantire che le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A., all'Appaltatore ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. L'Appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Il Committente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Il contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 25, nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 10 - Responsabilità per la gestione dell'appalto e conoscenza delle condizioni di contratto

1. La sottoscrizione del presente contratto implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, nonché di tutte le condizioni che regolano l'affidamento e delle circostanze che possono influire sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi condizione sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

2. È responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della ditta nei confronti del Committente, del vettore da esso incaricato dei trasporti o di terzi, sollevando così il Committente da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione della fornitura ed è responsabile verso il Committente delle prestazioni di cui al presente contratto, del buon andamento di tutte le attività assunte e della disciplina dei propri dipendenti, e in particolare:
 - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'esecuzione delle forniture oggetto di contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura, causati dalle sue attività a terzi, al Committente e suoi dipendenti e consulenti, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, collaboratori e ausiliari e/o di chiunque egli si avvalga, per l'erogazione delle forniture.
 - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Committente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Appaltatore;
 - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce di:
 - a. aver valutato e condiviso il progetto e la relazione tecnico-Illustrativa e i relativi allegati, e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal contratto. Non potrà in ogni caso eccepire, durante la gestione del contratto, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Committente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione, l'Appaltatore non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Committente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi di carattere generale:
 - a. osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all'igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti;
 - b. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - c. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
 - d. adottare, nell'esecuzione delle forniture, i procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
 - e. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal contratto;
 - f. prestare l'assistenza richiesta dal Committente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - g. collaborare con il Committente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al Committente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
4. L'Appaltatore dovrà, con specifico riferimento alle attività oggetto di affidamento, rispettare i seguenti ulteriori obblighi:
 - a. nominare un responsabile di commessa, per le forniture prestate, cui ConSer V.C.O. S.p.A. farà riferimento per le comunicazioni relative all'esecuzione e garantirne la reperibilità, almeno telefonica, con potere di adottare le misure necessarie in caso di segnalazioni ed inadempienze;
 - b. eseguire le forniture oggetto dell'appalto con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
 - c. garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso e la validità di tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla prestazione delle forniture;

- d. fornire tempestivamente al Committente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi posti dal contratto, nonché fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti.
5. L'Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Committente in relazione a:
- ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione, sia indisponibilità, anche parziale, delle forniture;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;
 - le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti dell'Appaltatore e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul contratto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
6. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Committente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5.
7. Per il mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al presente articolo, si provvederà all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 21.

Art. 12 - Forza Maggiore

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, fatti e/o atti che le *Parti* non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:
- guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Committente, l'Appaltatore e/o terzi affidatari delle forniture oggetto del contratto;
 - esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - epidemie e contagi;
 - eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la *Parte* che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra *Parte*, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle *Parti* di attivarsi per consentire l'immediata ripresa delle forniture, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'articolo 16 (sospensione).
4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 90 (novanta) giorni consecutivi o l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di gestire la fornitura, ciascuna *Parte* può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

SEZIONE III – GESTIONE DELLE FORNITURE

Art. 13 - Esecuzione del contratto

- Ai sensi degli artt. 101 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell'Appaltatore è svolta dal R.U.P., che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l'Appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora non adempia, la Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
- L'Appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le forniture di cui al presente contratto con le modalità e condizioni previste nel capitolato tecnico, nonché con gli standard quantitativi e qualitativi nel medesimo disciplinati, per tutta la durata del contratto.

Art. 14 - Fase di esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture ha avuto inizio con la trasmissione del verbale di consegna e avvio anticipato delle forniture, in data 06 marzo 2023.
2. L'Appaltatore è responsabile in via diretta nei confronti del Committente della corretta erogazione di tutte le forniture oggetto del contratto, anche in caso di subappalto.
3. L'esecuzione delle forniture è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i soggetti che svolgono le forniture devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
 - b. le forniture devono essere erogate nel rispetto delle prescrizioni del capitolato tecnico.

Art. 15 - Sospensione delle forniture

1. La sospensione totale o parziale delle forniture può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.
2. La fornitura può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'effettuazione delle forniture, come di seguito individuate:
 - I. interruzione temporanea della viabilità o della possibilità di accesso ai luoghi di consegna, per comprovate cause non imputabili al Committente o all'Appaltatore;
 - II. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per comprovate cause non imputabili al Committente, all'Appaltatore e/o a terzi affidatari delle forniture oggetto del contratto;
 - III. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Committente, all'Appaltatore e/o a terzi affidatari delle forniture oggetto del contratto;
 - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c. per le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 12.Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Appaltatore.
2. L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alle lettere b) e c), per comprovate ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore che non sia in grado di prestare le forniture in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Committente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, le forniture che non possono essere prestate nonché le forniture la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza degli eventi.
4. Il RUP può disporre la sospensione delle forniture, con avviso scritto all'Appaltatore compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa delle forniture sospese.
5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi:
 - a. qualora la sospensione ecceda la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale, l'Appaltatore può chiedere la proroga dei termini di esecuzione delle forniture di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
 - b. qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa della fornitura delle forniture interessate, indicando i nuovi termini contrattuali.
8. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa il RUP procede alla redazione di verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale delle forniture disposta dal Committente per cause non imputabili all'Appaltatore diverse da quelle precedentemente indicate, all'Appaltatore è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere ottenuti sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di

sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b. la lesione dell'utile, riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei contenitori presenti sul territorio e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore di Esecuzione del contratto. La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 16 - Modifiche al Contratto

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 106, commi 1 e 4, del Codice:

- a. modifiche previste nei documenti di gara iniziali: il Committente può chiedere all'Appaltatore la variazione in aumento o diminuzione del numero complessivo di sacchi forniti, nel limite del 20% (venti per cento) rispetto al numero complessivo iniziale, qualora si manifestino necessità legate all'esecuzione o integrazione dei servizi di raccolta;
- b. sostituzione dell'Appaltatore originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 106, comma 1, lett. d);
- c. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 7;
- d. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore del contratto.

2. Le forniture conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogate previa approvazione da parte del Committente del relativo progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel capitolato tecnico e, qualora non previsti, è determinato mediante la procedura di *Value Testing* di cui al successivo comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione delle forniture di cui al comma 1 possono essere richieste dal Committente ovvero proposte dall'Appaltatore, previa accettazione del Committente e approvazione da parte dello stesso del relativo progetto. Il Committente può accettare le modifiche proposte dall'Appaltatore anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico dell'Appaltatore medesimo.

3. Il Committente può attivare la procedura del *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dall'Appaltatore con almeno due preventivi richiesti dal Committente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore delle forniture non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

4. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore del contratto iniziale, inteso come valore risultante a seguito dell'aggiudicazione. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

Art. 17 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

3. Il RUP conduce apposita istruttoria per individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

4. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

5. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50; è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

7. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

SEZIONE V – FATTI del CONTRATTO

Art. 18 - Cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la fornitura affidata, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione delle forniture.

Art. 19 - Subappalto delle forniture

1. L'Appaltatore non ha dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di avvalersi del subappalto.

Art. 20 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro

1. Il committente e l'appaltatore danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.

Art. 21 - Penali

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, richiamato l'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico dell'Appaltatore le penali contrattuali, come definite dal presente articolo.

2. In caso di mancato rispetto dei "valori obiettivo" indicati all'art. 4 – Livelli qualitativi attesi del capitolato tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente le penali indicate nella tabella seguente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

Rif.	Inadempimento sanzionato con penale	Valore della penale
1	Mancato rispetto delle previsioni contenute nei C.A.M. di riferimento, <i>per ogni non conformità rilevata</i>	1‰ valore contratto
2	Mancato rispetto dei termini di consegna di 30 gg. dalla trasmissione a mezzo mail dell'ordine di fornitura, <i>per ogni giorno di ritardo rispetto alla consegna fissata</i>	0,3‰ valore contratto
3	Mancata comunicazione della data di consegna con preavviso di cinque giorni e/o mancato rispetto degli orari concordati, <i>per ogni non conformità rilevata</i>	0,3‰ valore contratto
4	Consegna delle forniture con modalità di confezionamento e imballaggio specifico difformi da quelle indicate nelle schede tecniche di capitolato, <i>per ogni non conformità rilevata</i>	0,3‰ valore contratto
5	Quantitativo di sacchi consegnati superiore o inferiore alla tolleranza del 5% rispetto al numero di sacchi indicati nell'ordine di fornitura, <i>per ogni non conformità rilevata</i>	0,5‰ valore contratto
6	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11 del contratto, ove non diversamente specificate le tempistiche, <i>per ogni giorno di ritardo oltre i 10 indicati</i>	0,3‰ valore contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come descritto al successivo comma 5.

3. In caso di mancata esecuzione delle forniture, previa segnalazione e richiesta del Committente e salvo il caso di comprovata forza maggiore, di cui al precedente art. 12, oltre alle penali di cui al precedente punto 1., il Committente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio della fornitura, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;

4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore di cui al precedente art. 12, adeguatamente documentate, nonché in caso scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente qualora i ritardi nell'esecuzione non siano superiori a 3 (tre) giorni.

5. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, applicate dal Committente in occasione della prima fattura disponibile successiva al definitivo accertamento dei fatti e formale applicazione della penale; il Committente avrà comunque diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. In tal caso, pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

6. Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 26.

Art. 22 - Verifiche e contestazioni sulle forniture - Riserve dell'Appaltatore

1. Il RUP effettua le verifiche conformemente ai contenuti degli artt. 18 e 20 del D.M. 49 del 07/03/2018 e in merito ad eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali di cui al precedente art. 21, ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti.

2. Il RUP impartisce all'Appaltatore le disposizioni, le istruzioni operative, tramite comunicazioni o ordini in forma scritta e con trasmissione tramite strumenti informatici, che devono indicare le ragioni tecniche e le finalità perseguite, nonché redige processi verbali di accertamento dei fatti.

3. L'applicazione della penalità o l'addebito di costi sarà comunque conseguente a formale contestazione relativa all'inadempienza, formulata dal RUP, redatta in forma scritta e trasmessa tramite strumenti informatici.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza sospendere o ritardare il regolare andamento delle forniture; con riferimento alle contestazioni sollevate o agli ordini impartiti, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata e le sue riserve, redatte in forma scritta e trasmesse tramite strumenti informatici. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione gli elementi oggetto di riserva e le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute e le ragioni di ciascuna domanda, tali quantificazioni sono da ritenersi effettuate in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il RUP, nei successivi quindici giorni, esprimerà il proprio giudizio, esponendo le sue motivate deduzioni, individuando in maniera chiara le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore o accogliendo le medesime, se ritenute fondate ed erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non espliciti le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 23 - Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Il Committente, qualora l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all'Appaltatore di rimediare all'obbligazione inadempita

3. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'Appaltatore con comunicazione all'indirizzo PEC indicato al precedente art. 5 e contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.

4. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:

- a. superamento dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
- b. negligenze o deficienze nell'esecuzione delle forniture, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l'efficienza della fornitura stessa. Nel caso di sospensione,

- anche parziale, delle forniture, il Committente avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle penalità;
- c. mancata sottoscrizione o reintegrazione o intervenuta invalidità e inefficacia della cauzione di cui all'articolo 6;
 - d. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice;
 - e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
 - g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
 - h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
 - i. quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
 - j. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.
5. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall'Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
- a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento dell'Appaltatore;
 - b. tutti i costi necessari affinché la fornitura sia ripristinata conformemente alla documentazione di gara;
 - c. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
 - d. le penali maturate e non pagate a carico dell'Appaltatore.
6. Il contratto si considererà risolto di diritto qualora, a seguito di eventuale interruzione delle forniture, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente art. 12, l'Appaltatore non provveda, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Committente, alla ripresa e normalizzazione delle forniture e non fornisca giustificazioni scritte al proprio operato, entro quindici giorni, in risposta alle contestazioni scritte del Committente.
7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Committente e l'Appaltatore provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
8. Nelle more dell'individuazione di un Appaltatore subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
9. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all'Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la stazione appaltante.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Il Committente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a. decadenza del possesso dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c. sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 23, comma 5.

Art. 25 - Risoluzione per inadempimento del Committente

1. Il Appaltatore, qualora il Committente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto, tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Committente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere è comunicata

al RUP, all'indirizzo PEC rup@pec.conservco.it e deve contenere l'inadempimento contestato, nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Committente deve corrispondere all'Appaltatore:

a. i costi sostenuti o da sostenere dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di sub-fornitura;

b. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del residuo del contratto.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Committente e l'Appaltatore provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Art. 26 - Cessazione e revoca del Contratto

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la contratto può cessare, quando:

- l'Appaltatore avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 106.

2. Qualora il contratto sia revocato dal Committente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Appaltatore mediante PEC, spettano all'Appaltatore i corrispettivi indicati all'art. 25, comma 2.

Art. 27 - Forma del contratto e spese contrattuali

1. Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

2. Il contratto, ancorché redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo, fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, l'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

3. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Art. 28 - Privacy ed accesso agli atti

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto. L'informativa integrale è disponibile al link <http://www.conservco.it/it/privacy-policy>.

Art. 29 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l'arbitrato.

ALLEGATI

Le parti approvano i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:

- capitolato tecnico
- visura CCIAA
- offerta

– garanzia definitiva

APPROVAZIONE E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 durata del contratto termini di consegna e accettazione delle forniture
- Art. 7 corrispettivo del contratto
- Art. 8 contabilità e pagamenti
- Art. 9 obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 10 responsabilità per la gestione dell'appalto e conoscenza delle condizioni di contratto
- Art. 15 sospensione delle forniture
- Art. 16 modifiche al contratto
- Art. 17 clausole di revisione prezzi
- Art. 21 penali
- Art. 22 verifiche e contestazioni sulle forniture - riserve dell'Appaltatore
- Art. 23 risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore
- Art. 24 risoluzione del contratto per reati accertati
- Art. 25 risoluzione per inadempimento del Committente
- Art. 26 cessazione e revoca del contratto
- Art. 29 foro competente

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il Sottoscritto ing. Alberto Colombo, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l'art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l'imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01210123050692, 01210123050689, 01210123050976, 01210123050874, 01210123050862, 01210123050851, 01210123050908.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Appaltatore

Il Committente
ConSer V.C.O. S.p.A.